

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

656° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2000

—————

INDICE

Sottocommissioni permanenti

5^a - Bilancio - Pareri..... Pag. 3

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2000

297^a Seduta

Presidenza del Senatore
AZZOLLINI

indi del Senatore
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781)

(Osservazioni alla 6^a Commissione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta di uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di due precedenti provvedimenti in materia di riscossione. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3, lettera g), punto 2, modifica il meccanismo stabilito nella legislazione vigente con riferimento ai compensi dei concessionari della riscossione, con l'effetto di aumentare le somme in ogni caso dovute. Al riguardo, la relazione tecnica sostiene che l'incremento dell'onere per compensi associato a tale modifica è più che compensato dall'incremento di produttività derivante dalla rimozione dell'effetto disincentivante dell'attuale meccanismo. In proposito, rileva che la modifica del meccanismo produce effetti onerosi per il bilancio dello Stato in termini di competenza, laddove l'eventuale effetto incrementale del gettito riscosso sembra riguardare esclusivamente la cassa, consistendo in una mera accelerazione degli incassi. Ciò potrebbe determinare, pertanto, minori incassi nell'esercizio successivo. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 3, lettera h), che estende il meccanismo premiale dell'aggio supplementare anche alla

riscossione di ruoli formati e resi esecutivi precedentemente all'entrata in vigore della riforma del sistema. Anche al riguardo, la relazione tecnica sostiene la compensazione del maggior onere a valere sull'aumento delle riscossioni riconducibile alla modifica normativa.

Per quanto concerne infine l'articolo 3, lettere *i*) e *l*), concernenti l'estensione della definizione automatica delle domande di rimborso anche alle spese per le procedure esecutive infruttuose, segnala che la relazione tecnica dichiara non precisamente quantificabili gli effetti finanziari della disposizione, richiamando peraltro il tetto di spesa di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (pari a 4.000 miliardi di lire complessive e a 1.000 miliardi di lire annue). Al riguardo, sottolinea che occorrerebbe verificare l'effettiva configurabilità di un limite finanziario, tenuto conto delle particolari modalità di determinazione dei rimborsi, che vengono calcolati in misura percentuale rispetto all'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, senza prevedere la possibilità di riparto fino a concorrenza delle somme stanziare.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver sottolineato la complessità del provvedimento, che interagisce in modo rilevante con la legislazione vigente, evidenzia, con riferimento all'articolo 3, lettera *g*), che il meccanismo correttivo previsto induce i concessionari ad incrementare la loro produttività: a fronte di una maggiore spesa per compensi, quindi, non vi è una mera accelerazione della riscossione, ma anche un aumento effettivo degli incassi nell'anno di riferimento e negli anni finanziari successivi, riconducibile agli effetti della riforma del sistema di riscossione e al collegamento tra sistema di remunerazione a regime e ammontare delle somme rimosse mediante ruolo. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla modifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), rispetto alla quale sottolinea la sussistenza di un saldo positivo tra le maggiori spese e le connesse maggiori entrate. Per ciò che concerne infine l'articolo 3, lettere *i*) e *l*), evidenzia che, secondo le valutazioni del Tesoro, la richiesta di rimborso delle spese non dovrebbe eccedere il limite finanziario complessivo, tenuto conto che la definizione automatica delle domande di rimborso è stata pari a circa 1.400 miliardi e che le spese per le quali viene estesa la liquidazione automatica – in quanto definite in percentuale di tale somma – dovrebbero risultare di ammontare inferiore a detto importo. Dopo aver fatto presente che i meccanismi automatici semplificano le procedure di rimborso, con evidenti effetti sull'efficienza della struttura amministrativa, si rimette alla valutazione della Sottocommissione per un esplicito richiamo, nell'ambito del parere, al limite finanziario vigente per le procedure di rimborso automatico.

Il senatore MORO esprime perplessità sulle argomentazioni svolte, sottolineando che il meccanismo compensativo illustrato nella relazione tecnica e ribadito dal rappresentante del Tesoro non garantisce la neutralità finanziaria, tenuto conto che a fronte di maggiori spese certe si indi-

vidua una copertura incerta, basata su mere anticipazioni degli incassi relativi alle entrate del bilancio dello Stato.

Il senatore NAPOLI auspica che la documentazione consegnata dal rappresentante del Tesoro consenta di chiarire alcuni aspetti critici dello schema di decreto in esame.

Il senatore FERRANTE concorda con le osservazioni del Sottosegretario in merito all'articolo 3, lettere *i*) e *l*), evidenziando che il rimborso automatico delle spese per le procedure esecutive infruttuose deve rimanere nel limite delle risorse già autorizzate a tale scopo, pari a 4.000 miliardi e nel limite di 1.000 miliardi annui.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni del senatore Ferrante; ritiene che la Sottocommissione debba ribadire la sussistenza del limite delle risorse finanziarie già autorizzate per la definizione dei rimborsi automatici.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, nel presupposto che le modifiche di cui all'articolo 3, lettere *g*) ed *h*) comportino un aumento effettivo degli incassi nell'anno di riferimento e negli anni successivi tale da compensare i maggiori oneri introdotti; osserva, altresì, in relazione all'articolo 3, lettere *i*) e *l*), che la definizione automatica delle domande di rimborso delle spese per le procedure esecutive infruttuose deve essere limitata dall'importo complessivo di 4.000 miliardi – nei limiti di 1.000 miliardi annui – già autorizzato ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali

(4110) BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore Ripamonti, ricorda che nella scorsa seduta è stata fornita dal rappresentante del Tesoro una valutazione dell'onere connesso con il provvedimento (valutato in 3,865 miliardi su base annua) e segnalata l'esigenza di modificare il comma 3 dell'articolo 1. Sono stati successivamente trasmessi ulteriori emendamenti che riformulano la clausola di copertura alla luce delle indi-

cazioni del Tesoro: al riguardo, segnala che, in relazione all'emendamento 1.20 (nuovissimo testo) occorre valutare gli eventuali effetti finanziari connessi con il secondo periodo. Per ciò che concerne l'emendamento 2.1, poi, rileva che l'accantonamento del Ministero per l'università non presenta la necessaria capienza; il parere di nulla osta sul testo dovrebbe, quindi, essere condizionato alla approvazione degli emendamenti 1.20 (nuovissimo testo) e 2.2.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, segnala l'emendamento 1.9, che, nell'istituire le cattedre, non prevede la soppressione dei posti di accompagnatore al pianoforte, e gli emendamenti 1.11 e 1.12, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO, nel consegnare alla Presidenza la relazione tecnica, fa presente che l'indicazione quantitativa degli oneri resa nella scorsa seduta era lievemente sottostimata, risultando più corretto indicare nell'ambito della clausola di copertura un onere pari a 3,976 miliardi annui. In relazione agli emendamenti trasmessi esprime avviso contrario sul secondo periodo dell'emendamento 1.20 (nuovissimo testo), in quanto – pur trattandosi di procedure già vigenti – la ripetizione potrebbe avere effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato. Dopo aver concordato con le osservazioni relative all'emendamento 2.1, dichiara, in relazione all'emendamento 2.2, che non sussistono risorse da destinare a tale finalità per l'esercizio 2001, proponendo, quindi, lo spostamento della decorrenza del provvedimento, e della relativa copertura, all'esercizio 2002. Esprime infine avviso contrario sugli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.12.

Il relatore FERRANTE propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul testo del provvedimento a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che siano approvati l'emendamento 1.20 (nuovissimo testo) e 2.2. Propone di esprimere, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e del secondo periodo dell'emendamento 1.20 (nuovissimo testo), per il quale il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.2 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato al fine di indicare un onere pari a 3,976 miliardi annui.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4447) *MONTICONE ed altri: Tutela del patrimonio storico della grande guerra*

(4832) *PALOMBO ed altri: Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un testo unificato recante disposizioni per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 3, 4, 5 e 6 che definiscono rispettivamente le competenze dello Stato e dei Ministeri dei beni culturali, della difesa e degli affari esteri; l'articolo 9, inoltre, consente alle Soprintendenze di concedere contributi nel limite delle risorse ad esse destinate. L'articolo 12 autorizza la spesa di 1 miliardo per l'anno 2000 e un limite di impegno quindicennale di uguale importo a decorrere dall'esercizio 2001. Al riguardo, occorre valutare se – soprattutto per ciò che concerne la realizzazione diretta degli interventi e tenuto conto che l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 è comunque limitata nel tempo – il rinvio alle risorse destinate a tali finalità possa garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato: ricorda che i Ministeri dei beni culturali e della difesa già effettuano interventi analoghi, con oneri a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e che una estensione dei beni tutelati potrebbe comportare la necessità di adeguare tali dotazioni. Per ciò che concerne la disposizione relativa alle Soprintendenze, occorre valutare se l'autonomia finanziaria possa consentire l'ampliamento delle materie di competenza nel rispetto degli equilibri finanziari. Rileva che la partecipazione alle iniziative svolte al di fuori del territorio nazionale (articolo 3, comma 1, lettera *c*) e articolo 6, comma 1, lettera *b*) sembra comunque comportare nuovi oneri.

Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari degli articoli 2 (al comma 1: si prevede anche la gestione delle cose di cui all'articolo 1) e 8 (che prevede l'integrazione di una commissione già esistente). Segnala, infine, che l'articolo 4, commi da 2 a 7, istituisce un comitato tecnico scientifico, per il quale viene previsto esplicitamente che non siano corrisposti compensi ai partecipanti e che dal funzionamento non derivino oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 4.7 e 11.1, che sembrano comportare oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre, poi, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 9.1. In relazione all'emendamento 12.1 (connesso con l'emendamento di copertura 13.1) rileva che non risultano risorse disponibili per l'incremento per l'esercizio 2000 (modifica relativa al comma 1).

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che appare necessario verificare se gli oneri connessi con le disposizioni in esame, tenuto conto che sono attribuite numerose nuove competenze all'amministrazione centrale e periferica dello Stato, siano riconducibili alle risorse già destinate, nell'ambito dei bilanci della amministrazioni interessate, ad interventi ana-

loghi. Osserva che il provvedimento approvato dalla Camera prevedeva limitati interventi su iniziative singole, mentre il testo in esame presenta un condivisibile carattere generale, risultando finalizzato alla definizione di un sistema di tutela permanente del patrimonio storico della Grande guerra, che richiede peraltro un maggiore approfondimento delle questioni finanziarie e la predisposizione della relazione tecnica.

Il senatore AZZOLLINI sollecita il rappresentante del Tesoro a fornire valutazioni più puntuali sul testo in esame, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un parere nella seduta odierna.

Il sottosegretario MORGANDO si sofferma, quindi, sugli articoli 4 (comma 1), 5 e 6 che, ampliando la sfera delle competenze dei richiamati Ministeri, determinano oneri permanenti; sull'articolo 4, comma 2, in relazione al quale esprime perplessità sulla possibilità di soddisfare la previsione di assenza di oneri; sull'articolo 8, che determina maggiori oneri connessi con le spese di funzionamento della commissione; sull'articolo 9, la cui formulazione risulta eccessivamente generica, non indicando la tipologia e l'entità dei contributi previsti; sull'articolo 12, che, al comma 1, non individua i criteri di ripartizione di risorse tra le amministrazioni interessate, esprimendo altresì avviso contrario sul comma 3, che consente alle Soprintendenze di contrarre mutui. Segnala, altresì, che all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, il riferimento legislativo richiamato non appare pertinente.

Il relatore FERRANTE, alla luce dei numerosi rilievi evidenziati dal sottosegretario Morgando, condivide l'opportunità di richiedere la relazione tecnica, auspicando che essa venga tempestivamente predisposta, al fine di consentire una sollecita approvazione del provvedimento in esame, la cui finalità risulta particolarmente apprezzabile e condivisibile.

Il senatore AZZOLLINI concorda con le osservazioni dal senatore Ferrante.

La Sottocommissione delibera, quindi, di richiedere la relazione tecnica sul testo unificato in esame.

(4825) *Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri (Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nella seduta del 24 ottobre scorso. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 1.1, che utilizza, per la copertura di oneri relativi agli anni 2001 e 2002, risorse del fondo speciale 2000-2002, accantona-

mento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Al riguardo, sottolinea che il nuovo fondo speciale (2001-2003) non presenta la necessaria capienza, in quanto la relativa finalizzazione non risulta confermata nella nuova legge finanziaria: in proposito, fa presente che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria presso la Camera è stato presentato un emendamento finalizzato a garantire le necessarie risorse.

Il sottosegretario MORGANDO esprime avviso contrario sull'emendamento 1.1.

Il relatore FERRANTE propone di rinviare l'espressione del parere in attesa che sia definito il quadro finanziario di copertura dell'emendamento 1.1.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10,20.

